

Causa C-264/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

29 marzo 2019

Giudice del rinvio:

Bundesgerichtshof (Germania)

Data della decisione di rinvio:

21 febbraio 2019

Ricorrente nella causa principale, ricorrente e resistente in cassazione:

Constantin Film Verleih GmbH

Convenute nella causa principale, resistenti e ricorrenti in cassazione:

YouTube LLC

Google Inc.

Oggetto del procedimento principale

Ricorso proposto dalla titolare di diritti esclusivi di utilizzo di film avverso la piattaforma Internet «YouTube» e la sua società madre «Google» per ottenere informazioni sull'indirizzo e-mail, il numero di telefono e indirizzo IP degli utenti che hanno caricato illegalmente i film su YouTube.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli indirizzi dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva

2004/48/CE, ai quali si estendono le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della medesima direttiva, riguardino anche, se del caso,

- a) gli indirizzi e-mail degli utenti dei servizi e/o
 - b) i numeri di telefono degli utenti dei servizi e/o
 - c) gli indirizzi IP utilizzati dagli utenti dei servizi per caricare file in violazione di un diritto, nonché l'ora esatta del caricamento.
- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione sub c):

Se le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE riguardino anche l'ultimo indirizzo IP utilizzato dall'utente, che in precedenza ha caricato file in violazione di un diritto, per accedere al proprio account Google/YouTube, nonché l'ora esatta dell'accesso, indipendentemente dal fatto che durante tale ultimo accesso siano state commesse violazioni.

Disposizioni di diritto dell'Unione citate

Articolo 8 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45)

Disposizioni nazionali citate

Articolo 101, paragrafo 1, prima frase, paragrafo 2, punto 3, paragrafo 3, punto 1, Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi, in prosieguo «UrhG»)

Articolo 111, paragrafo 1, prima frase, punto 2, Telekommunikationsgesetz (legge sulle telecomunicazioni, in prosieguo: il «TKG»)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 La ricorrente è una società tedesca che rivendica i diritti esclusivi di utilizzo dei film «Parker» e «Scary Movie 5». La convenuta sub 1 gestisce la piattaforma Internet «YouTube», sulla quale possono essere caricati file video, che sono messi a disposizione di altri utenti Internet. La convenuta sub 2 è la società madre della convenuta sub 1 e proprietaria dei domini utilizzati dalla convenuta sub 1 per la piattaforma Internet. Quando i video vengono caricati sulla piattaforma Internet di YouTube, gli utenti devono prima registrarsi presso la convenuta sub 2, utilizzando un «account utente Google» e fornire un nome, un indirizzo e-mail e la data di nascita. Per pubblicare sulla piattaforma video di durata superiore a 15 minuti, è inoltre necessario fornire un numero di cellulare, al quale viene inviato

un codice di sblocco necessario per la pubblicazione. In conformità alle condizioni comuni di utilizzo e protezione dei dati delle convenute, gli utenti della piattaforma acconsentono alla conservazione dei registri del server, compresi l'indirizzo IP, la data e l'ora di utilizzo e le richieste individuali, nonché all'utilizzo di tali dati da parte delle imprese interessate.

- 2 Il 29 giugno 2013, con il nome utente N1, sulla piattaforma Internet della convenuta sub 1, è stato caricato, per intero e in lingua tedesca, il film «Parker», che è stato visualizzato più di 45 000 volte, fino al suo blocco il 14 agosto 2013. Nel settembre 2013, con il nome utente N2, è stato caricato per intero il film «Scary Movie 5», che è stato visualizzato più di 6 000 volte, fino al suo blocco il 29 ottobre 2013. Inoltre, il 10 settembre 2014 una copia di tale film è stata nuovamente caricata con il nome utente N3, ed è stata visualizzata più di 4 700 volte, fino al suo blocco il 21 settembre 2014.
- 3 La ricorrente chiede che le convenute siano condannate a comunicare alla stessa informazioni sugli utenti N1, N2 e N3, fornendo i seguenti dati, conservati dalle convenute: a) l'indirizzo e-mail dell'utente, b) il numero di telefono dell'utente, c) l'indirizzo IP utilizzato dall'utente per caricare il file, unitamente all'ora esatta del caricamento, comprese la data e l'ora del caricamento, inclusi minuti, secondi e fuso orario (ora del caricamento), d) l'ultimo indirizzo IP utilizzato dall'utente per accedere al proprio account utente Google/YouTube, nonché l'ora esatta dell'accesso, compresi minuti, secondi e fuso orario (ora dell'accesso).
- 4 Il Landgericht Frankfurt am Main ha respinto la domanda. L'appello proposto dalla ricorrente è stato parzialmente accolto dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale Superiore del Land, Francoforte sul Meno), il quale ha condannato le convenute a fornire informazioni sui rispettivi indirizzi e-mail degli utenti. La ricorrente e le convenute hanno ciascuna proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia). La ricorrente chiede, inoltre, che le convenute siano condannate a fornire informazioni anche sui numeri di telefono e sugli indirizzi IP degli utenti. Con il ricorso per cassazione, le convenute chiedono che il ricorso sia respinto nella sua interezza.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 5 La ricorrente fonda le sue richieste di informazioni sull'articolo 101, paragrafo 1, prima frase, paragrafo 2, punto 3, paragrafo 3, punto 1, UrhG). Tale disposizione ha lo scopo di trasporre l'articolo 8 della direttiva 2004/48 e deve, pertanto, essere interpretata conformemente alla stessa. L'esito dei ricorsi per cassazione dipende da quali informazioni devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48. Il ricorso per cassazione della ricorrente ha esito positivo se essa può richiedere anche informazioni sui numeri di telefono degli utenti e sugli indirizzi IP utilizzati da questi ultimi per il caricamento dei file in

violazione di un diritto. Il ricorso delle convenute è fondato se esse non sono tenute a fornire informazioni sugli indirizzi e-mail degli utenti.

- 6 Per quanto riguarda la prima questione, sub a), si tratta di stabilire se le informazioni su «nome e indirizzo» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48, comprendano anche gli indirizzi e-mail. Secondo il giudice del rinvio, la finalità protettiva dell'articolo 101, paragrafo 3, UrhG e dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, esige che vi rientrino anche gli indirizzi e-mail. Il diritto all'informazione nei confronti di terzi mira a consentire al titolare del diritto di identificare l'autore della violazione. Poiché al momento della registrazione di un utente della piattaforma della convenuta sub 1) vengono registrati solo un nome utente (fittizio) e un indirizzo e-mail, l'identificazione dell'autore della violazione sarebbe più difficile fin dall'inizio, se il titolare del diritto non potesse ottenere informazioni sull'indirizzo e-mail. Ciò sarebbe, tuttavia, in contrasto con l'obiettivo della direttiva 2004/48 (cfr. considerando 3).
- 7 Per quanto riguarda la prima questione, sub b), non è chiaro se la nozione di «indirizzo» di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48 comprenda anche il numero di telefono. Secondo la chiara formulazione della disposizione, i numeri di telefono non sono contemplati.
- 8 L'opinione contraria è sostenuta dal fatto che, di norma, le convenute non possono fin dall'inizio fornire informazioni su «nome e indirizzo» nel senso di nome, cognome e indirizzo postale, in ragione dell'anonimato concesso agli utenti su piattaforme come quella della convenuta sub 1. Per contro, nel caso in cui un utente intenda pubblicare sulla piattaforma della convenuta sub 1 un video di durata superiore a 15 minuti, il numero di telefono non solo viene richiesto, ma anche verificato, attraverso l'invio di un codice di abilitazione. Quando vengono forniti numeri di telefono, il nome e l'indirizzo del titolare della connessione devono essere conservati ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 1, prima frase, punto 2, TKG. Tenendo conto che non è questo il caso quando vengono forniti indirizzi e-mail, l'informazione sul numero di telefono potrebbe costituire l'unico mezzo efficace e mirato per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nel caso delle violazioni in questione.
- 9 Tale concetto è rafforzato anche dal fatto che la moderna tecnologia delle telecomunicazioni consente di inviare testi a un telefono o altro dispositivo mobile tramite SMS, MMS o servizi di messaggistica istantanea. Per queste comunicazioni scritte, il numero di telefono funge da «indirizzo».
- 10 Per quanto riguarda la prima questione, sub c), si pone la questione se l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48 riguardi anche l'indirizzo IP utilizzato per il caricamento dei file in violazione di un diritto.
- 11 La sua funzione potrebbe essere un argomento in senso contrario. L'indirizzo IP non è assegnato ad una persona specifica (nel caso di un indirizzo IP dinamico,

inoltre, esso è assegnato solo temporaneamente), bensì all'interfaccia di rete di un dispositivo che comunica con Internet. Esso non consente, pertanto, l'identificazione di una persona specifica. Inoltre, l'indirizzo IP identifica solo il dispositivo che comunica con Internet attraverso l'interfaccia di rete, e non altri dispositivi ad esso collegati.

- 12 Un altro argomento a sfavore di questo approccio è che gli indirizzi IP fanno parte dei dati personali (cfr. sentenza del 19 ottobre 2016, Breyer, C-582/14, EU:C:2016:779). È pertanto necessario ponderare i diritti fondamentali in questione. Nell'interpretare il diritto nazionale conformemente alla direttiva, i giudici degli Stati membri devono garantire un adeguato equilibrio tra i vari diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione. Nel trasferimento di dati personali a terzi privati per perseguire violazioni del diritto d'autore, nella ponderazione devono rientrare, in particolare, il diritto al rispetto della vita privata (articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e alla protezione dei dati personali (articolo 8 della Carta), da un lato, e il diritto di proprietà (articolo 17, paragrafo 2, della Carta) dall'altro.
- 13 Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48, gli utenti devono accettare (solo) l'ulteriore trasmissione del loro nome e del loro indirizzo. Le informazioni sugli indirizzi IP da essi utilizzati potrebbero incidere sul loro diritto al rispetto della vita privata. Va inoltre tenuto presente che le informazioni sull'indirizzo IP (dinamico), che comprendono sempre l'ora esatta dell'accesso in quanto solo così è possibile identificare il dispositivo terminale, forniscono al contempo dati sull'ora esatta della comunicazione via Internet, compreso il fuso orario, e sulle circostanze specifiche del processo di comunicazione, che sono tutelati dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cfr. sentenza dell'8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e Seitlinger e a., C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238238, punto 26 e segg.). Inoltre, le informazioni sull'indirizzo IP possono interferire con il diritto alla vita privata di terzi non coinvolti, se il titolare della connessione non è l'autore della violazione.
- 14 L'inclusione dell'indirizzo IP nell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48 è suffragata dal fatto che il tenore letterale della nozione di «indirizzo» può comprendere qualsiasi tipo di indirizzo e quindi anche l'indirizzo IP (elettronico). Come anche l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail, esso facilita l'identificazione dell'autore della violazione del diritto d'autore.
- 15 Ciò è suggerito anche dalla ratio e dalla finalità della direttiva 2004/48 che, in base al considerando 3 della medesima, dovrebbe assicurare l'effettivo rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Tale obiettivo non sarebbe garantito, se si prendesse come base la nozione tradizionale di «nome e indirizzo». Le informazioni su «nome e indirizzo» risulterebbero sistematicamente inutili in quanto, di norma, tali dati non vengono raccolti né verificati da gestori di piattaforme quali la convenuta sub 1. La relativa violazione grave del diritto di proprietà intellettuale tutelato dalla Carta (articolo 17, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) potrebbe considerarsi non conforme

all'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali che devono essere conciliati (cfr. sentenza del 18 ottobre 2018, Bastei Lübbe, C-149/17, EU:C:2018:841, punto 46). La produzione dell'indirizzo IP, oltre che dell'indirizzo e-mail ed eventualmente del numero di telefono, potrebbe costituire, in questo contesto, un mezzo adeguato per identificare l'autore della violazione ed assicurare così l'effettivo rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi della direttiva 2004/48.

- 16 In caso di soluzione affermativa della prima questione sub c), si pone inoltre la questione se possano essere richieste informazioni anche sull'ultimo indirizzo IP utilizzato dagli utenti per accedere al loro account utente Google/YouTube, indipendentemente da un'attività di violazione ad esso connessa (seconda questione).
- 17 Depone in tal senso il fatto che, a causa del continuo cambiamento degli indirizzi IP dinamici, anche l'indirizzo IP più recente dovrebbe essere incluso nell'ambito delle informazioni, in quanto solo quest'ultimo rappresenta di fatto l'«indirizzo» dell'utente dei servizi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48.
- 18 Tale estensione del diritto all'informazione all'indirizzo IP più recente, indipendentemente da un'attività di violazione ad esso connessa, non sarebbe possibile, se l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48 richiede un riferimento ad una violazione. L'ultimo indirizzo IP utilizzato per l'accesso ad un account utente Google/YouTube non è necessariamente collegato al presunto utilizzo in violazione di un diritto. Tuttavia, la necessità di tale connessione potrebbe derivare dal fatto che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) della direttiva, le convenute possono essere perseguite solo perché hanno fornito un servizio in violazione di un diritto e perché le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva si riferiscono proprio a tali servizi in violazione di un diritto.